

Il Corpo Forestale dello Stato sequestra oltre 500 tonnellate di rifiuti zootecnici ed una vasca di stoccaggio

**L'Operazione "Black Water" conferma - nei fatti -
che i liquami zootecnici sono rifiuti liquidi e che - se illegali -
sono reato di smaltimento abusivo**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Sui reflui zootecnici le filosofie del diritto sono antiche e diffuse, e fonte delle più varie interpretazioni rimesse anche alla "lettura locale" della norma nazionale. Il comun denominatore è la tendenza alla *deregulation*, cioè la trasversale inclinazione a voler considerare - chi più chi meno - tali liquami come del tutto (o quasi) esenti dalle regole sui rifiuti.

Sulla base di una distorta interpretazione di base delle regole della cosiddetta "fertirrigazione", tecnicamente "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", si parte poi con le più disparate ipotesi applicative (basate soprattutto su regole locali) il cui gene comune è - comunque - la credenza popolare che il nostro legislatore ha voluto (non si sa poi perchè) esonerare sempre e comunque (ed a qualsiasi costo e qualunque cosa succeda) i liquami zootecnici dalla normativa sui rifiuti. Anche se questi poi - alla fine - con la scusa di (palesi ed evidenti) false "fertirrigazioni" vengono gettati sui terreni che diventano corpi ricettori considerati come il naturale, storico e logico sito terminale di questi liquami che sarebbero esonerati da ogni regola di legge e - soprattutto - da ogni sanzione in materia di gestione illegale di rifiuti. L'apotesi è - poi - il voler inserire nel concetto di "fertirrigazione" (che deriva da "irrigare"...) anche il letame che - come è noto - non è liquido ma palabile...

Tutt'al più, in quei casi nei quali la "fertirrigazione" ci viene sbattuta in faccia proprio in modo evidente come falsa ed inesistente e si rivela solo una abile scusa per spandere a costo zero tali liquami su terreni di titolari compiacenti, allora (ma proprio perchè non se ne può fare a meno) si ritengono applicabili le risibili sanzioncine per la fertirrigazione abusiva. Come dire: vado a contrastare una alluvione con i secchietti dei giochi dei bambini per la spiaggia.

Per fortuna ogni tanto ci sono belle e serie operazioni di polizia giudiziaria che ci ricordano che la realtà di fatto è esattamente il contrario e che - al di là delle chiacchiere da tavolino - poi nella quotidianità delle cose concrete i liquami zootecnici sono rifiuti liquidi e che gestirli in modo illegale non comporta una paccata sulla spalla come "sanzione", ma i reati connessi allo smaltimento illegale - appunto - di rifiuti liquidi così come previsti dalla parte quarta del

T.U. ambientale. Per tutti i rifiuti. Anche quelli zootecnici. E questo con buona pace di coloro che insistono a voler considerare tali liquami – anche in condizioni di palese illegalità – come figli di un dio maggiore e pertanto resi immuni per grazie divina da ogni reato di gestione illegale di rifiuti.

Vediamo i fatti, e come si può (e si deve) impostare una buona operazione di polizia giudiziaria ambientale in caso di smaltimento illegale di rifiuti liquidi zootecnici con in mano i codici e non le credenze del sistema “così fan tutti”.

Riportiamo dei brani del comunicato stampa ufficiale del Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Vibo Valentia: *“ Una nuova e importante operazione di polizia ambientale è stata messa a segno dal Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito del contrasto all’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Dopo oltre tre mesi di indagini, sopralluoghi ed appostamenti, gli Agenti in forza al Comando Stazione di Spilinga (VV), hanno concluso l’operazione denominata “Black Water” che ha permesso di accertare la causa di un consistente inquinamento di un canale di scolo delle acque, a seguito dell’abbandono incontrollato di ingenti quantitativi di reflui zootecnici. Le indagini sono state avviate nel mese di gennaio scorso, sulla scorta di numerose segnalazioni di proprietari di fondi agricoli che lamentavano la presenza di acqua scura mista a liquido melmoso sui propri terreni, trascinata da un fosso demaniale che li attraversava. Traendo spunto da ciò, i militari della Stazione del CFS di Spilinga, pazientemente e con non poche difficoltà, hanno percorso a ritroso tutto il tratto del canale in questione, notando l’effettiva presenza, per tutto il suo corso, di acqua nera melmosa (da qui il nome dell’operazione) mista a schiuma che, in alcuni punti, assumeva una colorazione giallastra, emanando esalazioni alquanto maleodoranti. Risalendo più a monte si sono imbattuti in una tubazione dalla quale fuoriuscivano liquami fetidi, che li ha portati dritti dritti all’interno di un’azienda zootecnica, ubicata in loc **** del comune di Spilinga. Proprio all’interno dell’insediamento aziendale, esteso su una vasta superficie e con una consistenza di oltre trecento capi della specie bovina, gli Agenti operanti hanno notato che le deiezioni animali (parti palabili e non palabili) venivano convogliate in una grossa vasca di stoccaggio a cielo aperto, realizzata in cemento armato, delle dimensioni di circa 300 metri quadrati per una profondità media di circa 3.50 metri, capace di contenere quasi mille metri cubi di materiale fecale.”*

Va notato che – correttamente – nel comunicato stampa si precisa che si trattava di materiali in parte palabili ed in parte non palabili, il che non è una differenza di poco conto in sede di rilievi ed esatta documentazione dei fatti anche a fine delle puntuale classificazione giuridica degli stessi. Ed altrettanto esatto – e significativo – è il termine “stoccaggio” utilizzato dalla PG operante per qualificare la vasca la quale – al contrario di quanto in molti si affannano spesso a voler dimostrare – altro non è in questi casi che – appunto – una ordinaria entità di stoccaggio di rifiuti: e da qui derivano poi tutte le logiche conseguenze sostanziali e procedurali di legge, anche a livello sanzionatorio.

Se – come molti ritengono – queste vasche non fossero stoccaggi, cadrebbe con effetto domino tutto il seguito della impostazione giuridica dell'accertamento di PG. E proprio sulla natura di tali vasche va fatta chiarezza per evitare e superare improprie interpretazioni che le considerano sempre e comunque – anche in condizioni di palese illegalità – immuni per grazia divina dalle regole (e dalle sanzioni) sulla gestione dei rifiuti.

Ma continuiamo a leggere il testo del comunicato-stampa: *“Da alcune feritoie (circa 10) presenti nella parte sottostante della predetta cisterna e da un lato della stessa completamente aperto, i liquami melmosi defluivano in una condotta a cielo aperto della lunghezza di circa 12 metri per poi immettersi in un pozzetto poco distante; da questo ultimo punto, tramite una tubazione sotterranea in PVC del diametro di 25 centimetri, avente una lunghezza di circa 8 metri, all'uopo realizzata, le sostanze venivano sversate proprio in corrispondenza del canale di scolo demaniale denominato “Fosso dello Schiavo”. Il consistente aumento di portata del canale anzidetto, avvenuto in seguito alle abbondanti precipitazioni meteoriche, faceva sì che l'acqua mescolata alla sostanze inquinanti si riversasse a valle, finendo con l'invadere i terreni sottostanti, contigui all'azienda agricola incriminata. In seguito a tali accertamenti ed al fine di evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, gli Agenti hanno prontamente posto sotto sequestro penale l'enorme quantitativo di rifiuti zootecnici (stimati in circa 500 tonnellate), la vasca ove gli stessi venivano stoccati, (300 metri quadrati per una profondità media di 3,50 metri) e la condotta abusivamente realizzata, della lunghezza di venti metri, per metà a cielo aperto e per metà interrata, utilizzata per far disperdere le deiezioni animali.”*

Ed ecco che il personale operante non si è fatto ingannare dalla presenza della “condotta”, cedendo alla (diffusa) tendenza a considerare in questi casi tale dinamica come uno “scarico”, seguendo la profondamente errata equazione “condotta = sempre scarico” e – dunque – entrando nel trappolone interpretativo che vuole a questo punto i fatti rientranti nella disciplina (sostanzialmente depenalizzata o scarsamente penalizzata) della parte terza del T.U ambientale (equivoco poi avvalorato dal fatto che singolarmente la disciplina della “fertirrigazione - non si sa perché – si trova proprio in detta parte terza) e da lì nello scivolo impietoso degli equivoci di lettura della norma ad effetto domino fino ad arrivare alle eteree sanzioni conseguenti.¹

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (sopra citato): “ (...) Nella vasca si riversa un “rifiuto liquido di acque reflue” che non potrà a questo punto mai più diventare scarico, ma resta disciplinato fino allo smaltimento o recupero finale entro il contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Dunque, si continua a confondere lo “scarico” con la gestione dei rifiuti, dimenticando che lo “scarico indiretto”, tipico della antica legge 319/76, non esiste più. E da qui la catena degli equivoci conseguenti. Perché se si considera (in modo del tutto errato) il liquame in vasca come “scarico”, si deduce che la disciplina rientra nella norma sugli scarichi (decreto 152/06 parte terza).

Qui appare invece chiaro che la impostazione di lettura della norma è stata chiara e corretta e – partendo dal presupposto che da una vasca di stoccaggio comunque fuoriesca un liquame (di ogni genere, anche zootecnico) non è mai stato e non potrà mai più essere uno “scarico”, nonostante la presenza di condotte o tubature o qualunque altra forma di convogliabilità, ha continuato a classificare tali liquami come “rifiuti” (e dunque rientranti nella parte quarta del T.U. ambientale). Non è stato mai utilizzato in tutta questa dinamica il termine “scarico”, che non c’entrava infatti nulla ma che poi in altri casi simili è la fonte principale della catena di equivoci interpretativi ed applicativi della norma al confine tra parte terza e parte quarta del D.lgs n. 152/06 e succ. mod.

Infine - come si vede - il personale operante ha posto sotto sequestro di iniziativa tutto il complesso di dinamiche tecniche in questione. Il che conferma che il sequestro di iniziativa della P.G. in questi casi è doveroso e proceduralmente corretto (punto sul quale vi sono – poi – antitetiche tendenze interpretative che sostengono tesi volte ad evitare tali sequestri, di fatto lasciando le cose come stanno e consentendo a tali reati di essere portati ad ulteriori conseguenze).²

Ma il problema è di fondo poiché finché tali insediamenti riversano i liquami in vasca, gli allevamenti (piccoli, medi e grandi) non sono “scarichi” ma gestori di rifiuti liquidi entro il solo ed esclusivo contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”**- di Maurizio Santoloci (Diritto all’ambiente – Edizioni - 2011 – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro? Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento.

Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso, preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.

Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il dominus dell’attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell’istituto del sequestro ricade in mano al P.M..

È dunque corretto che laddove l’intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all’istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività.

Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve

Ed – infine – un altro passo del comunicato-stampa è del tutto preciso e condivisibile: *“I reflui d'allevamento, infatti, anche alla luce delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, esulano dal novero dei rifiuti solo se utilizzati nella pratica agronomica della fertirrigazione. Venendo meno tale presupposto si configura una vera e propria attività di smaltimento illegale di rifiuti.”*

Poche righe che riassumono un concetto basilare che molti ancora oggi faticano a recepire (o fanno finta di non capire, perché il principio è chiarissimo).

Va sottolineato che la magistratura competente ha poi confermato l'operazione con tutte le convalide di rito. Il che non avrebbe senso se – come qualcuno sostiene – i liquami zootecnici sono sempre e comunque in *deregulation* anche sanzionatoria...

per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all'attività del P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche.

Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.

Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va a creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa. Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di iniziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato. Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili. Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili. La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio sia il sequestro preventivo di iniziativa (...).

In conclusione, questa operazione che abbiamo voluto commentare ripropone un modo professionale e perfettamente aderente alle norme sostanziali e procedurali una lettura ed applicazione delle regole materia di gestione illegale dei rifiuti liquidi zootecnici e dei danni ambientali causati dalla loro illegale gestione. Che resta – come appare evidente – dentro i reati “ordinari” in materia di rifiuti.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 12 aprile 2011